

Prot. n. 4/2017

Roma, 11 gennaio 2017

**All'Agenzia delle Entrate**

*Direzione Centrale Accertamento*

Alla c.a. Dott. Aldo Polito – Direttore centrale

E-mail: [dc.accertamento@agenziaentrate.it](mailto:dc.accertamento@agenziaentrate.it)

**Oggetto: novità dichiarazioni d'intento da marzo e da aprile 2017**

**Novità (da marzo) ex Provv. Ae 02/12/2016 e R.Ae n. 120/E del 22/12/2016**

La Risoluzione n. 120/E ha chiarito che per gli esportatori che (fino al 28/2/2017) emettono dichiarazioni d'intento utilizzando i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ... a” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), l'efficacia della stessa non si estenderà agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017. Per ovviare (ancorché parzialmente) alle **rilevanti complicazioni** che sorgono con la novità in oggetto, **la gran parte degli esportatori abituali si orienterà verso l'utilizzo della casella 2** “operazioni fino a concorrenza di euro ...”.

Ciò premesso, al fine di comprendere gli effettivi margini di operatività di tale scelta, formuliamo i seguenti quesiti cui sarebbe opportuno avere risposta possibilmente tempestiva.

**Caso 1 – Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso**

Dalla dichiarazione Iva relativa al 2016 (Iva 2017) emerge un plafond disponibile al 01/01/2017 pari ad € 1.000.000. Nei primi giorni del 2017 (entro il 28/02/2017) il soggetto in questione emette dichiarazioni d'intento utilizzando la modulistica vigente (quella del Provv. 12/12/2014) nei confronti dei 20 principali fornitori chiedendo a ciascuno di effettuare forniture senza applicazione dell'Iva fino a concorrenza di € 50.000 (casella 2). A marzo 2017 l'ammontare degli acquisti in sospensione non ha ancora superato l'importo complessivo di € 1.000.000 ma 14 fornitori hanno già esaurito la soglia di € 50.000 loro assegnata. Con gli altri sette sono stati effettuati, invece, acquisti di scarsa rilevanza. Può l'esportatore in questione, nel limite del plafond ancora disponibile, emettere nuove dichiarazioni d'intento nei confronti dei primi quattordici fornitori e/o di ulteriori fornitori ?

**Caso 2 – Esportatore abituale che utilizza il plafond fisso**

Stesso caso di cui sopra ma l'esportatore decide di “abbondare” e di emettere dichiarazioni d'intento indicando verso ogni fornitore (casella 2) l'importo di € 100.000 ( $€ 100.000 \times 20 = 2.000.000$ ) riservandosi di revocare le stesse al raggiungimento di acquisti in sospensione nel limite del plafond disponibile (cioè € 1.000.000). Si chiede:

- a) se le dichiarazioni d'intento trasmesse per tali importi saranno accettate dal sistema;
- b) se vi sono conseguenze per chi (in una logica di semplificazione operativa) rilascia dichiarazioni d'intento per importi superiori a quelli degli acquisti che andrà concretamente ad effettuare;
- c) se ci sarà differenza fra invio della dichiarazione ante o post presentazione della dichiarazione annuale Iva ?

## Caso 3 – Esportatore abituale che utilizza plafond mobile

Il plafond disponibile al 01/01/2017 è pari ad € 1.000.000 (come desumibile dall'elaborazione del quadro VC Iva 2017 e come sarà indicato nel rigo VC14 del modello Iva 2018). L'esportatore emette dichiarazioni d'intento nei confronti dei 20 principali fornitori assegnando a ciascuno (casella 2) un importo in sospensione di € 50.000. Nel corso dei primi mesi del 2017 l'operatore in questione ha effettuato ulteriori esportazioni (ed assimilate) e ad aprile riscontra di avere plafond disponibile per € 900.000.

Considerato che i citati fornitori hanno già effettuato forniture esaurendo il relativo plafond può l'esportatore emettere ulteriori dichiarazioni d'intento nei confronti degli stessi fornitori e/o di ulteriori fornitori? Il totale delle dichiarazioni d'intento emesse a fine aprile somma € 1.900.000: è una situazione ammessa?

## Osservazioni di Confimi Industria

Ad avviso di chi scrive non vi dovrebbero essere dubbi circa il fatto che le situazioni descritte nei tre quesiti siano tutte e tre ammissibili.

Va osservato, infatti, che:

- 1) il plafond va “scaricato” in base agli acquisti effettuati e non sulla base delle dichiarazioni d'intento emesse;
- 2) per evitare problemi di splafonamento l'esportatore può sempre revocare le dichiarazioni d'intento emesse nel caso di esaurimento del plafond disponibile; revoca di cui non è previsto l'invio all'Agenzia (C.M. 41/E/2005 §5.3);
- 3) non vi sono (ne possono esservi) sanzioni per l'emissione di una dichiarazione d'intento senza materiale effettuazione di acquisti e, quindi, di utilizzo del plafond.

Ciò premesso, considerato che i dati degli acquisti effettivi in sospensione art. 8/c saranno conoscibili dall'Agenzia solo con la dichiarazione annuale Iva presentata l'anno successivo (nei nostri esempi ad aprile 2018) non si comprende come l'eliminazione della possibilità di utilizzare i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da ... a” possano consentire all'Agenzia, se non in termini di deterrenza, “un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.

Riteniamo utile segnalare che non solo i commercialisti (che lo scorso dicembre sono scesi in piazza per protestare contro l'accelerazione impressa dal DL 193/2016 alla tempistica della trasmissione dei dati all'AE) ma **anche il personale amministrativo delle imprese associate al sistema Confimi industria** ha già formulato alle nostre sedi numerose manifestazioni di disappunto non solo con riferimento alle nuove scadenze trimestrali del 2017 (spesometro e comunicazione Iva) ma anche in merito alle **eccessive complicazioni operative<sup>1</sup> che comporterà**, sia in capo agli esportatori che ai loro fornitori, **l'eliminazione dal prossimo 1° marzo della possibilità di emettere dichiarazioni d'intento con validità fino a fine anno**.

## Novità (da aprile 2017) per utilizzo plafond nelle operazioni di estrazione dai depositi Iva

### Caso 4 – modalità emissione dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito Iva

L'art. 50-bis, co. 6, del D.L. 331/93, come modificato dall'art. 4 del D.L. 193/2016, prevede che dal 01/04/2017 l'estrazione possa anche essere effettuata senza pagamento dell'imposta da parte degli esportatori abituali. La norma dispone che “in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente **all'Agenzia delle entrate**, che rilascia apposita

<sup>1</sup> Monitoraggio continuo del plafond moltiplicato per “n” fornitori/esportatori anziché in modo complessivo.

*ricevuta telematica*". Si chiede se a tal fine è prevista un'ulteriore modifica della modulistica delle dichiarazioni d'intento. In caso contrario si chiede di conoscere (nei tempi e modi confacenti) le modalità di compilazione sulla base della modulistica di cui al Provvedimento Ae del 02/12/2016.

## **Caso 5 – modalità assolvimento imposta per estrazione beni acquistati in custodia nel deposito**

Altra questione che non risultata completamente chiara dal riformulato testo del citato sesto comma dell'art. 50-bis riguarda la modalità di assolvimento dell'imposta a regime (cioè successivamente al D.M. che individuerà le caratteristiche della fideiussione) per il caso dell'estrazione di beni acquistati in custodia nel deposito (art. 50-bis comma 4 lett. e) ivi introdotti a seguito di immissione di libera pratica (art. 50-bis co.4 lett. b) con presentazione di idonea garanzia commisurata ad imposta, salvo i casi di esonero. In tal caso l'imposta all'estrazione dovrà essere assolta con il sistema del reverse charge oppure tramite versamento con F24 da eseguire con l'intervento del gestore del deposito salva esibizione della dichiarazione d'intento da parte del soggetto che effettua l'estrazione se esportatore abituale ?

\*\*\*\*\*

Rimanendo in attesa di indicazioni in merito ai quesiti formulati auspicchiamo, infine, anche **l'opportunità che l'Agenzia valuti quantomeno uno slittamento al 2018 delle modifiche introdotte** dal provvedimento dello scorso 2 dicembre tanto più che la gran parte degli esportatori abituali hanno già (lecitamente) emesso a dicembre (o comunque emetteranno in questi giorni) le dichiarazioni d'intento utilizzano anche la consuete caselle 3 e 4.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti e si augura un buon 2017.

Il Direttore Generale  
Fabio Ramaioli



Il Responsabile del Coordinamento Fiscale  
Francesco Zuech

